



COMUNE di PESCIA

Provincia di Pistoia

AREA OO.PP. E PROTEZIONE CIVILE

Piazza Obizzi n. 9, 51017 Pescia (PT)

Tel. 0572.492307 Fax. 0572.492333

www.comune.pescia.pt.it

**OGGETTO: PSR 2014-2020 – ATTIVAZIONE DELLA SOTTOMISURA 8.3 "SOSTEGNO ALLA PREVENZIONE DEI DANNI ARRECATI ALLE FORESTE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI DI CUI AL DECRETO REGIONALE N. 3654 DEL 07.08.2015 "REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ FORESTALE DI INTERESSE AIB DI CROCE A VEGLIA DI COLLEGAMENTO CON LE FRAZIONI DI PONTITO, SAN QUIRICO E MEDICINA NEL COMUNE DI PESCIA (PT)"
CUP B37H16002200002 CIG 7753875C0F**

PROCEDURA NEGOZIATA di cui all'art. 36 comma 2 lett. C) tra più operatori economici tramite il sistema di e-procurement denominato Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START).

Importo totale a base d'asta	Euro 210.183,19
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso:	Euro 6.121,84
Importo soggetto a ribasso	Euro 204.061,35
Incidenza della mano d'opera	Euro 88.308,79
I.V.A. nella misura del:	22 %
Categoria prevalente:	OG 13 cl I
Inizio Lavori:	immediato dopo l'aggiudicazione definitiva (consegna nelle more contrattuali)
Periodo di esecuzione:	ANNO 2019
CUP	B37H16002200002
CIG	7753875C0F
Codice A.U.S.A. stazione appaltante	0000564376

In esecuzione di quanto previsto con specifica determina a contrarre n. 2688 del 31.12.2018 codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità previsti per legge, è invitato a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dai relativi allegati.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che questa stazione appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

1) STAZIONE APPALTANTE – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Pescia ed Uzzano
Sede legale: P.zza Mazzini 1 51017 Pescia (PT)

Sede operativa: P.zza Obizzi 9 51017 Pescia (PT)
Responsabile unico del Procedimento di gara ai sensi dell'art. 31 c. 14 D. Lgs. 50/2016:
dott.ssa Alessandra Galligani
E-mail: a.galligani@comune.pescia.pt.it - comune.pescia@legalmail.it
Indirizzo principale (URL): <http://www.comune.pescia.pt.it>
anche in nome e per conto della amministrazione committente di seguito indicata.

2. AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE

Comune di Pescia Settore 3° - Gestione del Territorio – A.O. Opere Pubbliche e Protezione Civile
P.zza Obizzi 9 51017 Pescia (PT)
Telefono 0572 492307
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 c. 3 D. Lgs. 50/2016:
geom. Luciano Bianchi
E-mail: l.bianchi@comune.pescia.pt.it
indirizzo principale (url): <http://www.comune.pescia.pt.it>

3. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Comune di Pescia – viabilità forestale di interesse AIB di Croce a Veglia di collegamento con le fraz. di Pontito, San Quirico e Medicina.

4. OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto è l'affidamento di tutti i lavori necessari per la "REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ FORESTALE DI INTERESSE AIB DI CROCE A VEGLIA DI COLLEGAMENTO CON LE FRAZIONI DI PONTITO, SAN QUIRICO E MEDICINA NEL COMUNE DI PESCIA (PT)".

L'appalto prevede la sistemazione della strada forestale di interesse AIB di Croce a Veglia di collegamento con le fraz. di Pontito, San Quirico e Medicina.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal rispettivo Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera e) del D. Lgs 50/2016, si riserva la facoltà di apportare modifiche al contratto, non sostanziali, contenute entro il limite del 20% dell'importo contrattuale, da finanziarsi con eventuali economie di gara.

Le opere oggetto di eventuale ulteriore affidamento, vengono riepilogate nella relazione illustrativa al punto 6).

Il tutto come meglio evidenziato e quantificato negli elaborati progettuali visionabili e scaricabili sul sito www.comune.pescia.pt.it - Bandi, avvisi e concorsi, che qui si intendono integralmente richiamati.

5. IMPORTO DELL'APPALTO € 210.183,19 comprensivo di oneri della sicurezza oltre IVA 22% E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

Importo complessivo lavori cat. **OG 13 (Opere di Ingegneria Naturalistica) cl I** (esclusi costi della sicurezza) € 204.061,35;

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 6.121,84;

Importo complessivo intervento (esclusa I.V.A.) € 210.183,19.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, c. 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'incidenza del costo della manodopera, sull'importo del presente appalto, risulta stimata in euro 88.308,79 come da Elaborato "*Incidenza della manodopera*", ricompreso nel progetto esecutivo dell'intervento in oggetto.

6. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il contratto di appalto verrà stipulato interamente "**a misura**" ai sensi dell'articolo 3, lett. e) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 106, c.12 del D.Lgs. 50/2016 e le condizioni previste dal rispettivo C.S.A.

7. TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI:

Ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, il tempo utile per ultimare i lavori di cui al "progetto esecutivo" è fissato in **110 (centodieci) giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, che potrà essere disposta in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

I lavori avranno inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe di cui all'art. 15 del C.S.A.. Ai sensi e nel rispetto dell'art. 40 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà in relazione agli andamenti stagionali ed alle relative condizioni climatiche; pertanto, per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione, sarà applicata una penale pari all'**(1) uno per mille** dell'importo netto contrattuale.

8. PROCEDURA DI GARA:

AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT C) da eseguirsi tramite il Sistema di e-procurement denominato Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START).

La procedura si svolge in **modalità telematica**: l'offerta dovrà essere formulata dall'operatore economico e ricevuta dalla stazione appaltante **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** accessibile all'indirizzo internet <https://start.toscana.it>.

Le comunicazioni aventi carattere generale da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell'area riservata alla gara.

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "**chiarimenti**", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo: <https://start.toscana.it> e dovranno pervenire entro 6 giorni feriali prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a fornire le risposte.

Attenzione: Il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.

Il concorrente è tenuto a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Per la consultazione delle comunicazioni il concorrente deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password);
2. Selezionare la gara di interesse;
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema;

9. TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura negoziata ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs 50/2016 e s.mm.ii. con invito agli operatori economici selezionati, mediante estrazione, a seguito di manifestazione di interesse esperita da questa S.A..

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. a) del D. Lgs 50/2016.

10. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE:

Resta stabilita l'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art 97 comma 2 del D. Lgs 50/2016, previo sorteggio che verrà eseguito in seduta pubblica a seguito della chiusura della fase amministrativa. In tal caso non si applicano i comma 4, 5 e 6 della stessa disposizione. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

Sono ammessi i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, invitati da questa S.A., a seguito esperimento di procedura di manifestazione di interesse, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 62 del D.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:

- a. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere: a) (imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative); b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane); c) (consorzi stabili) dell'art.45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- b. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere: d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti); e) (consorzi ordinari di concorrenti); f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete); g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art.45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; oppure da operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di seguito indicate.

Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi Ordinari di concorrenti e Geie

Ai sensi di quanto previsto dall'art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, c.2, *lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti)*, e *lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.)* anche se non ancora costituiti. In tal caso:

- dovrà essere presentata specifica **"Domanda di partecipazione in raggruppamento"**, compilando lo schema allegato alla presente lettera di invito/Disciplinare di gara (***Allegato n. 1/b***);
- ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il **D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (*Allegato n. 2*) e il Modulo Allegato 5) "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i."** secondo le modalità indicate al successivo *paragrafo 17*);
- l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.

Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui all'art.45, c.2, lett. **b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane)**, e i consorzi di cui all'art. 45, c.2, lett. **c) del citato decreto (consorzi stabili)** sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione il D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 2) e il Modulo Allegato 5) "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i." secondo le modalità indicate successivamente).

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente.

Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f)

A norma dell'art. 48, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le disposizioni del medesimo all'art. 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del citato decreto.

Come meglio dettagliato nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica: l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità:

- dovrà essere presentata specifica **"Domanda di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete"**, sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all'appalto, tramite la compilazione dello schema allegato al presente Disciplinare di gara (***Allegato n. 1/c***);
- dovrà essere allegata **la copia autentica del contratto di rete**, che già reca il mandato a favore dell'organo comune e che pertanto integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante;
- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare il **D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 2) e il Modulo Allegato 4) "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i."** secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;
- sottoscrizione dell'offerta economica da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto.

Qualora, invece, l'organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di adeguati requisiti di qualificazione) l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole (vedasi punto successivo).

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune: l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità:

- dovrà essere presentata specifica **"Domanda di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete"**, sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all'appalto, tramite la compilazione dello schema allegato al presente Disciplinare di gara (***Allegato n. 1/c***);
- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare il **D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 2) e il Modulo Allegato 4) "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i."** secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;
- sottoscrizione dell'offerta economica da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto;
- sottoscrizione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, sarà conferito **mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza** ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara che potrà avere alternativamente la forma di:

- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, purché il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse da quelle di cui al punto precedente.

Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica: l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

Conseguentemente, la domanda di partecipazione (*Allegato 1/c*) e l'offerta economica presentate e sottoscritte dall'organo comune assieme alla copia autentica del contratto di rete, costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l'organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara.

Dovranno inoltre essere osservate inoltre le seguenti formalità:

- ciascuna delle imprese retiste dovrà distintamente compilare il **D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 2) e il Modulo Allegato 4) "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i."** secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei.

NB) - Parimenti, come precisato nella citata Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.e li attestino in conformità alla vigente normativa.

Partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. possono partecipare alla presente gara, il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero le imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato.

In tal caso, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, deve essere prodotta la copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato.

Nell'ipotesi disciplinata dall'art. 110, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., oltre all'autorizzazione del giudice delegato sopra indicata, dovranno essere prodotti anche:

- a. **la dichiarazione** di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
- b. **il D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 2) e il Modulo Allegato 4) "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i."** debitamente compilati e sottoscritti dal suddetto operatore economico.

Non sono ammesse a partecipare alla presente gara le imprese ammesse al concordato con cessione di beni o che hanno presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, comma 6, della Legge Fallimentare.

Partecipazione di operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea

Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l'art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.

Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara.

Per tali operatori economici l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.

E' ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nei limiti previsti dal citato articolo.

12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE

Requisiti di partecipazione di ordine generale

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; le condizioni di cui all'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**, l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel **Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017** cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Consiglio di sorveglianza";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Institori e Procuratori ad

negotia);

- altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D. Lgs. 231/2001)

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando della presente gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80 c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. deve essere resa tramite la compilazione del Modulo **Allegato 4** (o *conformemente ad esso*) da parte di tutti i concorrenti (*comprese le mandanti e le cooptate*) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 (gravi illeciti professionali)** la Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia la sua integrità, intesa come moralità professionale, o affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del Codice o della previgente disciplina; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalle **Linee Guida n. 6 di A.N.A.C.** rilevano ai fini dell'esclusione dalla gara le condanne non definitive per i reati indicati, in via esemplificativa e non esaustiva al **punto II° - 2.2** delle suddette Linee Guida (*abusivo esercizio di una professione, reati fallimentari, reati tributari ex D. Lgs. 74/2000, reati societari, delitti contro l'industria e il commercio, reati urbanistici di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) e c) DPR 380/2001, reati previsti dal D.Lgs. 231/2001*).

I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del DGUE, indicando nella apposita **Parte III - Sezione C "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali"** - tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità o

affidabilità, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento o l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, c.1, lett. f-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

La Stazione Appaltante terrà conto, ai fini delle proprie valutazioni, delle cause ostative di cui venga comunque a conoscenza, anche se non inserite nel Casellario Informatico, previa idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti.

Ai fini dell'eventuale esclusione rilevano i comportamenti gravi e significativi rientranti nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, sia che singolarmente costituiscano un grave illecito professionale sia che siano sintomatici di persistenti carenze professionali.

L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c) sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che:

- la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) sarà condotta dalla Stazione Appaltante mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice;
- la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. sarà effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza.

In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (*in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.*).

A norma dell'art. 80 c. 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della corretta individuazione delle cause di esclusione di cui al citato art. 80 c. 5, trovano applicazione le Linee guida ANAC n. 6 recanti "*Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice*" di cui alla Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 1008 dell'11 ottobre 2017 (pubblicata in G.U. n. 260 del 07/11/2017), cui si rimanda per tutto quanto non disciplinato nel presente Disciplinare di gara.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni. Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento al Comune di Pescia.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, c. 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di

presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI "CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA" E "CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI"

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, c.1 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la Categoria e classifica adeguate alla categoria e all'importo dei lavori, come meglio precisato al precedente paragrafo 5) e cioè **OG 13 (Opere di Ingegneria Naturalistica) cl I.**

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione del concorrente singolo ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.:

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per il rispettivo importo.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, reti di impresa e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di TIPO ORIZZONTALE:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) e g) del Codice **di tipo orizzontale** i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel Bando e nel presente lettera di invito/Disciplinare di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata o aggregata nella misura minima del 40% (*quaranta per cento*) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate ciascuna nella misura minima del 10% (*dieci per cento*) con riferimento all'appalto di cui trattasi. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

NB: Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g), nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara sia le categorie e qualifiche SOA possedute, sia le rispettive categorie e percentuali di lavori che intendono eseguire, al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.

Si precisa che, a fronte del corretto possesso da parte dei raggruppamenti temporanei o dei consorzi ordinari o degli altri soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) e g) dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara, eventuali errori nella suddivisione delle quote di esecuzione dei lavori commessi in sede di gara potranno essere regolarizzati tramite soccorso istruttorio.

Imprese Cooptate di cui all'art. 92 del DPR n.207/2010 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre

imprese (**imprese cooptate**) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente Disciplinare di Gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica richieste dal presente Disciplinare di Gara, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. Pertanto esse devono:

- sottoscrivere la domanda di partecipazione, sia in caso di partecipazione con un'impresa singola (*Allegato 1/a - Sezione A*), sia in caso di partecipazione in riunione di imprese (*Allegato 1/b*);
- compilare e sottoscrivere il DGUE (*Allegato 2*) per le parti di competenza;
- compilare la "*Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.*" (*Allegato 4*);
- sottoscrivere l'offerta economica (*Allegato 6*).

Non costituisce invece causa di esclusione la mancata intestazione nella polizza fideiussoria/fideiussione bancaria con cui viene costituita la garanzia provvisoria.

12. CONTROLLO DEI REQUISITI

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avviene, ai sensi dell'art. 216, c.13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 9 comma 15-ter del D.L. n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura possono registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi - Avcpass - accesso riservato all'operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASOE", di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge. La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare di gara ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

13. VARIANTI:

Non sono ammesse offerte in variante.

14. AVVALIMENTO E SUBAPPALTO:

AVVALIMENTO - Ai sensi di quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici, singoli o in raggruppamento di cui all'art. 45 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare alla presente gara.

Non è ammesso l'avvalimento in relazione ai requisiti di cui all'art. 80 del citato decreto.

Il ricorso all'avvalimento consente all'operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi.

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente dovrà compilare l'apposita Sez. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)" di cui alla Parte II^ del D.G.U.E "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n.2), contenente le seguenti dichiarazioni:

1) **Dichiarazione del legale rappresentante** o altra persona dotata dei poteri di firma attestante:

- la volontà di ricorrere all'avvalimento;
- la denominazione dell'/degli operatore/i economico/i di cui si intende avvalere;
- l'indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere.

L'operatore economico, oltre a rendere le dichiarazioni sopra indicate, dovrà produrre la seguente documentazione:

2) **originale o copia conforme del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, ai sensi dell'art. 89 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. n.207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (*ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il compenso previsto, il regime di responsabilità, ecc...*).

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

NB: Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, "risorse necessarie di cui è carente il concorrente". Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

3) **Copia dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria**, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi.

4) **Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall'impresa ausiliaria**, attraverso la compilazione del Modulo (Allegato 3), con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla presente gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;

5) **D.G.U.E "Documento di Gara Unico Europeo"** (Allegato n. 2), da presentarsi distintamente anche per **l'impresa ausiliaria**, con riferimento alle seguenti parti del documento:

- **Parte II "Informazioni sull'operatore economico":**
 - o **Sezione A** "Informazioni sull'operatore economico" (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali)
 - o **Sezione B** "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico";
- **Parte III "Motivi di Esclusione"** - Tutte le sezioni;
- **Parte IV "Criteri di selezione"**
 - o **Sezione A** "Idoneità":
 - **Punto 1** - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;
- **Parte VI "Dichiarazioni finali"**

6) **Modulo Allegato 4) "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i."** resa e sottoscritta dall'impresa ausiliaria.

L'Allegato 3), il D.G.U.E "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato 2) e l'Allegato 4) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell'impresa ausiliaria e ad essi va allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 c.12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, c.13 del citato decreto.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara (art.89, comma 5);
- non è consentito, **a pena di esclusione**, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente (art.89, comma 7);
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art.89, c.8);
- il committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto (art.89, comma 9);
- la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (art.89, comma 9).

SUBAPPALTO – È ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art. 45, c.2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) in conformità

a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, c. 2 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:

- il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (*cinquanta per cento*) dell'importo del contratto da affidare;
- l'eventuale subappalto non può superare la **quota del 30% (trenta per cento)** dell'importo complessivo del contratto di lavori in appalto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- che l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, (*compilando l'apposita **Sezione D** della Parte II^ "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" del D.G.U.E. - (Allegato 2)* indichi i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare, o concedere in cottimo;
- che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. né alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

NB) Eventuale indicazione della terna di subappaltatori

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c. 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'operatore economico concorrente qualora intendesse subappaltare taluna delle c.d. "attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa" deve obbligatoriamente indicare in sede di offerta, (compilando l'apposita Sezione D della Parte II^ "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" del D.G.U.E. - Allegato 2), una terna di subappaltatori.

L'indicazione della suddetta terna è subordinata alle seguenti due condizioni:

- 1) *che si tratti di subappalto come definito dall'art. 105 c. 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ovvero di contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare;*
- 2) *che si tratti di subappalto di attività, ai sensi dell'art. 1, c.53 della Legge n. 190/2012, considerate maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa e precisamente:*
 - *trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;*
 - *trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;*
 - *estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;*

- *confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;*
- *noli a freddo di macchinari;*
- *fornitura di ferro lavorato;*
- *noli a caldo;*
- *autotrasporti per conto di terzi;*
- *guardiania dei cantieri*

La terna deve essere indicata per ognuna delle attività, sopra riportate, per cui si prevede l'affidamento in subappalto.

Qualora l'affidamento di una delle attività sopra elencate, di cui all'art. 1, c. 53 della Legge n. 190/2012, non costituisca subappalto, non ricorrendo le condizioni di cui al punto 1, bensì un semplice subaffidamento, come indicato al successivo paragrafo 11), non è richiesta l'indicazione della terna in sede di gara, fermo restando, per il subaffidatario, l'obbligo di iscrizione nelle White list tenute dalla competente Prefettura.

Gli operatori economici indicati nella terna:

- *devono essere iscritti negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. White list) istituiti presso le Prefetture, come meglio specificato al successivo paragrafo 13);*
- *non devono partecipare alla procedura per l'affidamento del presente appalto, pena l'impossibilità di essere affidatari del subappalto;*
- *devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e sono tenuti a compilare e sottoscrivere il D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 2) fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della Parte II[^], dalla Parte III[^], dalla Parte IV[^] sezione A - Punto 1) e dalla Parte VI[^], come meglio precisato al successivo paragrafo 17).*

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti: in tal caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare che non vi siano elementi di collegamento o comunque situazioni distorsive della concorrenza.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna non comporta, ai sensi del comma 12 dell'art. 105 del Codice, l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- *l'omessa indicazione della terna;*
- *l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;*
- *l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.*

L'appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.

L'appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto

(analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).

L'appaltatore, all'atto della richiesta di subappalto, da presentarsi utilizzando il modello specificatamente predisposto dalla Stazione Appaltante, sarà inoltre tenuto a produrre una dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione.

L'affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere, di cui al presente Disciplinare di Gara, potrà avvenire, ai sensi dell'art.105 – c. 4 e c. 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante, entro 30 (*trenta*) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (*due per cento*) dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c. 12 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80.

Ai sensi dell'art. 105, c. 13 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si comunica che la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo i tempi e le modalità indicate nell'art. 49 del Capitolato Speciale d'Appalto. È pertanto fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (*venti*) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Parimenti si provvederà a corrispondere direttamente agli altri subcontraenti (*prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori*) gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo quanto previsto dall'art. 105, c. 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi di quanto previsto dall'art.105, c. 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (*venti per cento*). L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. La stazione appaltante provvederà al controllo di tali adempimenti ai sensi di quanto previsto dal citato comma 14 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c. 9, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

15. SUBAFFIDAMENTI

Per ciascun **subaffidamento, non considerato subappalto** ai sensi dell'art. 105, c. 2, l'appaltatore sarà tenuto, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla stazione appaltante, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto della prestazione affidata, utilizzando il modello appositamente predisposto dalla stessa corredato dalla seguente documentazione:

- contratto di sub-affidamento o atto equivalente;

- dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010.

16. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'offerta deve essere corredata da **una garanzia fideiussoria** di natura accessoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al **2%** del prezzo base dell'appalto indicato nella presente Lettera di Invito nel caso di specie **Euro 4.203,66 (quattromiladuecentotreeuro/66)** costituita secondo una delle modalità di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 93 ed intestata alla Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Pescia ed Uzzano.

La fideiussione bancaria o assicurativa può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'Albo di cui all'art.106 del D.Lgs. n.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. n.58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Dette fideiussioni devono avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod.Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria in qualunque forma costituita, deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'affidamento da parte del concorrente stesso, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto dell'appalto di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

NB: Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria dovrà inoltre essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare (su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura) la garanzia per la durata di ulteriori 90 giorni, qualora non sia intervenuta l'aggiudicazione entro il termine di validità iniziale.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Nel caso di partecipazione di un costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, la polizza fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo Raggruppamento o consorzio.

I non aggiudicatari potranno richiedere la restituzione della garanzia provvisoria non appena avvenuta l'aggiudicazione o ritirandola direttamente presso l'A.O. Opere Pubbliche e Protezione Civile - o allegando ai documenti di gara una busta affrancata di modo che gli uffici provvedano alla restituzione a mezzo posta.

GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi di quanto previsto dall'art 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come indicate alle lett. a) e b) del precedente *paragrafo 13.1*).

La garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Anche la garanzia fideiussoria prevista dal comma 1 dall'art 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod. Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Nel caso in cui le inadempienze dell'aggiudicatario, abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione del contratto la cauzione è escussa nella misura intera.

Il committente può richiedere che l'aggiudicatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere all'aggiudicatario dell'appalto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% (*ottanta per cento*) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte della stazione appaltante, della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Riduzione dell'importo delle garanzie "provvisoria" e "definitiva"

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: *"L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei*

contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.(omissis)..... Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067”.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle suddette riduzioni, gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla cauzione copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.

In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, per poter usufruire delle suddette riduzioni le relative certificazioni dovranno essere possedute da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento o Consorzio.

Garanzie e coperture assicurative

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, c.7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del relativo contratto e in ogni caso almeno 10 (*dieci*) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;
- essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro **500.000,00 o superiore**.

Le garanzie di cui al presente paragrafo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di concorrenti o un Geie, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art. 48, c. 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

NB: Le garanzie fideiussorie per la cauzione provvisoria e per la cauzione definitiva (opportunamente integrate con la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod. Civ.) nonché la copertura assicurativa, devono essere conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016.

In tal caso, il Presidente di gara assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, si procede alla non abilitazione del concorrente alla procedura.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Non risulta sanabile mediante soccorso istruttorio e determina la non abilitazione alla procedura di gara il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, ivi compresi i criteri di selezione.

In riferimento alla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA costituiscono irregolarità essenziali sanabili mediante la procedura di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 quelle relative a mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale della seguente documentazione purché le carenze riscontrate consentano l'individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa, nonché le stesse, nel rispetto del principio della parità di trattamento, afferiscano a situazioni preesistenti rispetto ai termini di scadenza di presentazione delle offerte:

1. Documento di gara unico europeo , ivi compresa la mancanza di sottoscrizione.
2. Dichiarazione art. 80, comma 5, lettere f- bis e f – ter.
3. Domanda di partecipazione di cui al modello 1.a) per imprese singole, ivi compresa la mancanza di sottoscrizione.
4. Domanda di partecipazione di cui al modello 1.b) per riunione di imprese, ivi compresa la mancanza di sottoscrizione.
5. Domanda di partecipazione di cui al modello 1.c) per rete di imprese, ivi compresa la mancanza di sottoscrizione.
6. (in caso di avvalimento): mancata produzione del contratto di avvalimento.
7. La garanzia provvisoria di cui al punto 16 del presente Disciplinare.
8. La ricevuta del pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C) riferito alla presente gara.

Il soccorso istruttorio potrà essere attivato alle condizioni sopraindicate anche per ulteriori ipotesi non espressamente individuate.

18. LOTTI FUNZIONALI:

Ai sensi dell'art 51 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, si da atto che il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

19. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

La spesa complessiva di € 282.065,84 risulta completamente finanziata con fondi U.E., di cui al Decreto Dirigenziale Regione Toscana n.17205 del 22.11.2017, che risultano allocati al cap.

3473/22 del B.C.E., per l'importo di €. 150.000,00 afferenti l'annualità 2018 e per il restante importo di €. 132.065,84 afferente l'annualità 2019.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le modalità previste dagli artt. 28 e 29 del rispettivo Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.). Il pagamento verrà effettuato a seguito di avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione e previa presentazione di apposita fatturazione elettronica al cod. IPA RBXN24 con scadenza 60 gg.

Ai sensi dell'art. 30, c. 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (*zero virgola cinquanta per cento*), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Ai sensi dell'art. 35, c.18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (*venti per cento*) sul valore del relativo contratto d'appalto, da erogare entro 15 (*quindici*) giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, nel rispetto delle condizioni indicate dall'art. 5.8 del C.S.A.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

Si fa presente che, la Legge 205/2017 ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e per la verifica della regolarità fiscale prevista dall'art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, mediante consultazione telematica del servizio gestito da Equitalia Servizi s.p.a., se il beneficiario del pagamento è inadempiente rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di accertato inadempimento l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento nei confronti del beneficiario, secondo i termini e le modalità previste dal Decreto Ministeriale n. 40/2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2008 n. 63.

20. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Trattandosi di importo a base di gara uguale o maggiore a € 150.000,00 e inferiore a € 300.000,00 è prevista la quota a carico degli operatori economici da eseguire a favore della stessa ANAC, ai fini della copertura dei costi del suo funzionamento quantificata, **di euro 20,00**. Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di scelta del contraente sono tenuti al pagamento della contribuzione di cui sopra quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione stessa; essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di aver versato la somma dovuta (euro 20,00) a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento di tale somma è causa di esclusione della procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1 comma 67 della Legge 266/2005.

21. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Per il sopralluogo, i partecipanti si troveranno in piazza Obizzi, 9 primo piano c/o A.O. Opere Pubbliche e Protezione Civile nelle seguenti date:

14.03.2019 ore 10:00

18.03.2019 ore 10:00

20.03.2019 ore 10:00

Il concorrente dovrà inviare un'apposita e-mail di prenotazione del sopralluogo al P.A. Roberto Lacroix, del comune di Pescia, contenente il giorno nel quale si desidera effettuarlo, all'indirizzo r.lacroix@comune.pescia.pt.it **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno antecedente le date di sopralluogo sopra indicate** (per conferme tel. 0572 492337). Il termine ultimo per la prenotazione del sopralluogo è il giorno 19.03.2019 entro le ore 12.00, da intendersi tassativo e perentorio, per cui non sarà tenuto conto delle eventuali richieste di prenotazione giunte dopo la scadenza fissata.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete di cui al punto 5, I), II) e, se costituita in raggruppamento, III)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete di cui al punto 5, III) non ancora costituita in raggruppamento**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio stabile** il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

22.DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella "documentazione amministrativa" devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

- 1) Allegato 1: Domanda di Partecipazione (a sua volta suddiviso in 1a/1b/1c a seconda della tipologia dell'O.E.);
- 2) Allegato 2: D.G.U.E.;
- 3) Allegato 3: Dichiarazione impresa ausiliaria;
- 4) Allegato 4: Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.lgs 50/2016 e smi;
- 5) Allegato 5: Dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 legge n. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- 6) Visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- 7) Attestazione di pagamento della contribuzione a favore dell'ANAC;
- 8) PassOE, ovvero il documento generato tramite il sistema AVCPass di cui all'art. 2 c. 3.2 della Delibera n. 111 del 20.12.2012 dell'ANAC per la comprova dei requisiti dichiarati dal concorrente in caso di operatore economico in forma pluricostituita, tale documento deve essere prodotto da ogni impresa associata in relazione al proprio ruolo selezionato;
- 9) Copia della certificazione SOA per la categoria richiesta in corso di validità;
- 10) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- 11) Garanzia Provvisoria ai sensi dell'art. 93 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.i.;
- 12) Attestazione di avvenuto sopralluogo obbligatorio;
- 13) Allegato 6 Modulo offerta economica;

Si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite, alla data di scadenza della presentazione dell'offerta.

23. OFFERTA ECONOMICA:

La "Offerta Economica" dovrà contenere l'offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante redatta secondo l'Allegato 6, compilato in ogni sua parte a pena di esclusione dalla gara. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

In caso di discordanza fra il ribasso percentuale indicato in cifra e in lettere sarà tenuto valido quello espresso in lettere.

Il ribasso dovrà essere indicato con il massimo di due cifre decimali. Qualora l'offerta contenga ribassi formulati con un numero maggiore di cifre decimali si procederà al troncamento alla seconda cifra decimale dei ribassi, senza procedere ad alcun arrotondamento.

Il ribasso si intenderà applicato sia sulle voci del computo metrico estimativo che su quelle dell'elenco prezzi unitario contenuti nel progetto esecutivo.

Nella eventualità di due o più offerte uguali e tutte aggiudicatarie si procederà col sorteggio.

Ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 l'operatore economico, nell'offerta economica, deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel caso di discrepanza fra il modello allegato 6 e il modello offerta economica proposto da START prevarrà l'allegato 6 debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dall'offerente.

Si precisa che i concorrenti sono invitati a utilizzare i modelli allegati, ferma restando la doverosità degli oneri dichiarativi prescritti dall'ordinamento vigente, e fatte salve le eventuali integrazioni o allegazioni che il concorrente ravvisi di dover apportare per attestare la veste di partecipazione alla gara e le iscrizioni/autorizzazioni possedute ai fini dell'ammissione e i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto.

24. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL'OFFERTA E TERMINE DI PRESENTAZIONE.

L'offerta deve pervenire entro le ore 23.59 del giorno 30.03.2019, tramite il Sistema di e-procurement denominato Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START). La prima seduta del seggio di gara si svolgerà il giorno 01.04.2019 alle ore 10.00 c/o l'A.O. Opere Pubbliche e Protezione Civile sita in piazza Obizzi, 9 1° piano.

25. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In applicazione della L. n. 136/2010 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari.

In particolare tutti i movimenti finanziari del presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo della gara e il codice unico del progetto in questione e precisamente:

(CUP B37H16002200002 CIG 7753875C0F)

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

A tal fine l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla

funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del relativo contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.

La stazione appaltante verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i relativi subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subappalto, la stazione appaltante provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell'ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell'art. 105, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016, al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'aggiudicatario dell'appalto è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (*sub fornitura, nolo, trasporto, ecc...*) al momento della ricezione da parte della stazione appaltante della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.

Al fine di mettere la stazione appaltante in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3, c.9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.

I soggetti che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all'art. 3 della citata L. n. 136 del 2010, ne danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

26. ALTRE INFORMAZIONI

- a. l'accesso agli atti del presente procedimento è disciplinato dall'art. 53 del D. Lgs 50/2016;
- b. non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- c. si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall'art. 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016;
- d. in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
- e. l'aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016;
- f. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- g. la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016;
- h. il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto;
- i. si applicheranno le disposizioni di cui al D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i., recante: "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici" nella parte ancora in vigore;
- j. ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati personali verranno acquisiti dalla stazione appaltante e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per finalità connesse alla procedura concorsuale ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla legge;
- k. per quanto non convenuto esplicitamente nella presente lettera di invito si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia;
- l. per tutte le controversie fra la stazione appaltante e l'aggiudicatario che non si siano potute definire in via amministrativa è competente in via esclusiva il foro di Pistoia;

m. il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Luciano Bianchi dipendente della stazione appaltante tel. 0572492366 e-mail: l.bianchi@comune.pescia.pt.it.

27. CHIARIMENTI

Qualora i concorrenti avessero necessità di sottoporre alla Stazione appaltante richieste di chiarimenti procedurali relativi alla gara, possono formulare i quesiti alla Responsabile della procedura di gara, istr. amm.vo Nicoletta Pieraccini utilizzando i seguenti recapiti: tel. 0572 492307 (verifica della ricezione a carico del richiedente) – email: n.pieraccini@comune.pescia.pt.it.

Per chiarimenti di natura tecnica contattare i tecnici progettisti indicati sugli elaborati progettuali, ovvero il responsabile del procedimento dell'Ente Committente.

RUP del Procedimento
(geom. Luciano Bianchi)
Firmato in originale

R.U.P di Gara
(D.ssa Alessandra Galligani)
Firmato in originale